



Circolare del 13 agosto 2014

Oggetto: Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (cd. decreto competitività) - Art. 1, comma 3: potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare.

Il comma 3 del decreto-legge in oggetto, modificato in sede di conversione in legge, estende l'applicabilità della diffida a tutte le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, eliminando il concetto di lieve entità e l'esclusione dei casi di violazione di norme relative alla sicurezza alimentare presenti invece nel testo del decreto legge.

Il testo di conversione specifica, inoltre, che per violazioni sanabili si devono intendere gli errori e le omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero le violazioni le cui conseguenze dannose e pericolose sono eliminabili.

Si riporta, di seguito, il testo decreto.

D.L. 24-6-2014 n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144.

D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall' [art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

Titolo I

Misure per la crescita economica

Capo I

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo

ART. 1 *(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registico unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)*

1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'[articolo 41 del regolamento \(CE\) n. 882/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'[articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2012, n. 35](#), evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche

utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa è istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'[articolo 42 del regolamento \(CE\) n. 882/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo. ⁽³⁾

3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il

termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'[articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'[articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981](#).⁽⁴⁾

3-bis. L'[articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225](#), e il comma 4 dell'[articolo 12 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75](#), sono abrogati.⁽⁵⁾

4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'[articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981](#), è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorità competente, di cui all'[articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981](#) e all'organo che ha accertato la violazione.⁽³⁾

(3) Comma così modificato dalla [legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116](#).

(4) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116](#), che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis.

(5) Comma inserito dalla [legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116](#), che ha sostituito l'originario comma 3 con gli attuali commi 3 e 3-bis.